



Università di Foggia



Ai Direttori di Dipartimento

**Ai Coordinatori Amministrativi
di Dipartimento**

LORO SEDI

Oggetto: Programma HORIZON 2020 - Assegni di ricerca e collaboratori

È noto che la Commissione Europea (di seguito CE), con la versione 2.1 del “*AMGA – Annotated Model Grant Agreement*”, datata 31 ottobre 2015, ha fornito lo strumento interpretativo delle norme contenute nel Grant Agreement (il contratto che norma la partecipazione dei beneficiari ai progetti nell’ambito del programma Horizon 2020).

La sezione “*1.3 – List of issues applicable to particular countries*” affronta, tra le altre, problematiche inerenti l’ammissibilità, nei diversi Paesi dell’Unione, di alcune tipologie di contratti di “lavoro” stipulati nell’ambito dei progetti finanziati a valere sul Programma Horizon 2020. Per quanto attiene l’Italia, la CE in riferimento ai contratti di lavoro atipici o parasubordinati quali Contratti a progetto (**Co.co.pro.**), Contratti di collaborazione coordinata e continuativa (**Co.Co.Co.**) e assegni di ricerca (**A.R.**), discostandosi in maniera significativa da quanto assunto nell’ambito del 7° Programma Quadro, ritiene che i citati rapporti di lavoro atipico non posseggano i requisiti necessari (1. supervisione diretta del committente e dunque dipendenza/subordinazione; 2. remunerazione rapportata a un monte ore di lavoro ben definito o alla quantità di lavoro occorrente) per considerarsi ammissibili nella voce di spesa relativa al personale.



La Commissione Europea ritiene che le caratteristiche dei citati rapporti di lavoro atipici /parasubordinati ne consentano l'ammissibilità unicamente nelle categorie "Subcontracting" o "Other Purchases" a condizione però che siano rispettate le seguenti condizioni:

- **"Subcontracting"**: se le attività oggetto del contratto sono parte di task specificati nell'allegato 1 (allegato tecnico al contratto di finanziamento – *Annex 1 Description of Work*).
- **"Other Purchases"**: se le attività oggetto del contratto non fanno parte dei task specificati nell'Annex 1 (ma solitamente ciò non accade).

In entrambi i casi i contratti di collaborazione dovranno essere aggiudicati secondo le prescrizioni degli articoli 10 e/o 13 del *Grant Agreement*, cioè a seguito di opportune procedure di acquisto atte a garantire che il processo di aggiudicazione garantisca:

- il rispetto del **criterio del prezzo economicamente più vantaggioso**;
- **l'assenza di conflitti di interesse**.

Infine, qualora il contratto di collaborazione sia stato stipulato per remunerare anche altre attività (vale a dire che la prestazione d'opera non è esclusiva per il progetto finanziato dal programma Horizon 2020), **il beneficiario non può rendicontare tutto o parte di detto contratto come "costo diretto"** a meno che:

- il contratto stabilisca un importo specifico e ben precisato per il lavoro svolto per il progetto finanziato da Horizon 2020, oppure
- ci siano altri metodi oggettivi per quantificare la parte di "costo diretto" corrispondente al lavoro svolto nell'ambito del progetto finanziato (esempio: il contratto di collaborazione stabilisce un compenso di 100 € per ciascun test che verrà svolto. Se, tramite idonea documentazione, è possibile comprovare che, nell'ambito del progetto



finanziato, sono stati svolti, ad esempio, 50 test, potranno essere rendicontati costi per 5.000 Euro).

In assenza delle sopracitate caratteristiche, il costo del contratto di collaborazione sarà ritenuto dalla CE non ammissibile.

Conseguenze per i progetti già approvati ed in essere

Per i progetti italiani che abbiano previsto nei costi di personale una delle 3 succitate categorie (co.co.pro., co.co.co., assegni di ricerca) è necessario **riclassificare** i costi spostando quelli di questa tipologia nei “Subcontratti” o nella voce “Altri costi diretti”. Ciò comporta la diminuzione dei costi indiretti che sono calcolati in percentuale (25%) sul totale dei costi diretti *ad esclusione dei subcontratti*.

Nell’ambito della rendicontazione, se i costi di personale con contratto atipico sono spostati sotto la voce “Subcontratti”, occorrerà specificare nel “technical report” sia i costi che i tasks di riferimento. Ciò consentirà alla Commissione Europea di approvarli senza la necessità di un preventivo “amendment” così come previsto dall’art.13 del Grant Agreement.

In ogni caso, considerando che la questione non è ancora definitivamente chiusa (recentemente il MIUR ha inviato una nota alla CE che probabilmente sta riesaminando la questione) ed in attesa di ulteriori eventuali sviluppi, sarebbe prudente:

- evitare di attivare nuovi co.co.co. ed assegni di ricerca su progetti finanziati nell’ambito del programma Horizon 2020;
- creare una riserva di sicurezza sui costi indiretti per coprire l’eventuale spostamento della suindicata tipologia di costi nella voce “subcontratti”.

**F.to Il Direttore Generale
dott.ssa Teresa Romei**